



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco

N°. 7 del 11/02/2025.

Oggetto: CARNEVALE DI CENTO ED. 2025 - ORDINANZA SINDACALE DI: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA IN RECIPIENTI DI VETRO - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI SUPERALCOLICI - DIVIETO DI LANCIO OGGETTI CONTUNDENTI E/O ATTI AD OFFENDERE - DIVIETO DI VENDITA E ACCESSO CON BOMBOLETTE CONTENENTI SPRAY URTICANTE - DIVIETO DI INTRODURRE CANI O ANIMALI IN GENERE

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 16-23 FEBBRAIO E 2-9-16 MARZO 2025 si svolgeranno le consuete sfilate del Carnevale di Cento, che tradizionalmente richiamano numerose persone;

Considerato che all'interno del circuito sono aperti gli esercizi per il normale servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e sono presenti attività per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;

Vista la Delibera di Giunta n.12 del 30/01/2025 ad oggetto: <Determinazioni in merito allo svolgimento della manifestazione Carnevale di Cento Edizione 2025>, con la quale sono state approvate le richieste contenute nel programma del Carnevale di Cento ed iniziative collaterali, e sono state impartite precise direttive sulla realizzazione della manifestazione in oggetto, e dato atto che con la presente Ordinanza si dà esecuzione alle suddette direttive;

Visto il Verbale della CPVLPS del 23/01/2025 il quale cita: *"dovrà essere adottata ordinanza sindacale di divieto di vendita e somministrazione di qualsiasi bevanda in recipienti di vetro nonché di divieto di lancio di oggetti contundenti e/o atti ad offendere."*; e visto altresì quanto successivamente riportato nello stesso verbale : "Si dispone che nei pressi delle biglietterie e nei pressi dei varchi di accesso vengano esposti chiaramente i cartelli dove sono indicati i divieti di accesso agli oggetti proibiti , ivi comprese le borracce e gli animali"

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'integrità fisica della popolazione, evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali, dai laboratori artigianali e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì l'ingenerarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto opportuno altresì per i medesimi fini del capoverso precedente ed al fine di ottemperare alle prescrizioni della CPVLPS, vietare il lancio di oggetti contundenti e/o pericolosi nonché l'accesso al circuito con bombolette contenente spray urticante;

Dato atto del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr 22 del 24/03/2011 e ss.mm.ii.) che vieta di ...praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

Richiamato l'art 5-bis L. 22 maggio 1975, n. 152 che punisce penalmente chiunque nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico , lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone i seguenti oggetti: razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere

Richiamati gli articoli 4 (porto di armi ed oggetti atti ad offendere) e 4 bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza) della L. 110/75 - Visto l'art. 50, comma 7-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge del 18 aprile 2017 n.48.;

Visto l'art. 54 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 ;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati:

ORDINA

Nelle giornate del **16-23 FEBBRAIO E 2-9-16 MARZO 2025 dalle ore 13.00 alle ore 21.00** in occasione delle sfilate dei carri allegorici, **ai titolari** di esercizi commerciali, di laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai banchi espositori e/o ambulanti **situati all'interno del circuito carnevalesco** (corso Guercino, Piazza della Rocca, Piazza Guercino e Piazzale Bonzagni, Viale Bonzagni, via Matteotti, e Via Provenzali).

E' FATTO DIVIETO

- 1. DI VENDERE PER ASPORTO E SOMMINISTRARE bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e in lattine di alluminio**; sono esclusi da tale obbligo i titolari dell'esercizio pubblico di ristorazione per quanto riguarda la somministrazione all'interno del locale ma non può assolutamente essere portato all'esterno quanto oggetto di divieto
- 2. LA SOMMINISTRAZIONE E LA VENDITA DI SUPERALCOLICI.**

E' VIETATO ALTRESI'

A CHIUNQUE SI TROVI ALL'INTERNO DEL CIRCUITO CARNEVALESCO:

- 1. Lanciare oggetti contundenti e/o atti ad offendere** ed in ogni caso lanciare qualsiasi oggetto con modalità che non garantiscano la sicurezza del pubblico presente (lanci con forza).
- 2. Accedere all'area interclusa** ove si svolge il Carnevale d'Europa ed.2024, **con bombolette contenenti spray urticante e bombolette di qualsiasi tipologia che possono divenire oggetti contundenti**.
- 3. La vendita all'interno del circuito delle bombolette contenenti spray urticante e/o bombolette di qualsiasi tipologia che possono divenire oggetti contundenti**.
- 4. E' vietato vendere e detenere su area pubblica, qualsiasi oggetto con il quale, anche per gioco o scherzo, si possa recare molestia, fastidio o disturbo alle persone:** fra questi si indicano, a puro titolo esemplificativo, bastoni in gomma o plastica, bombolette tipo spray che nebulizzano liquidi o sostanze colorate che possono essere sconsideratamente diretti sulle persone, provocando inconvenienti o fastidi e che possono comunque potenzialmente costituire turbativa all'ordine pubblico
- 5. La vendita ed il trasporto di bevande e alimenti in contenitori di metallo rigido e/o di vetro "a perdere":** sono consentiti la vendita ed il trasporto di alimenti e bevande in bicchieri e contenitori per cibo privi della chiusura.
- 6. il sorvolo di droni o dispositivi volanti se non specificatamente autorizzati dagli organi preposti al controllo**
- 7. introdurre oggetti che possono ostacolare la sicurezza o il regolare svolgimento** della manifestazione
- 8. introdurre cani o animali in genere all'interno del circuito carnevalesco, eccetto i residenti all'interno del circuito fino all'orario di inizio della sfilata**
9. occupare più spazio di quanto concesso determinando condizioni tali da ostacolare in qualunque modo il libero transito dei carri allegorici o delle maschere in genere.
- 10. Ogni venditore deve accedere e liberare l'area del circuito con il proprio veicolo all'orario stabilito** Gli stessi dovranno, altresì, adottare ogni possibile cautela al fine di evitare danneggiamenti alla pavimentazione in considerazione del montaggio delle strutture di vendita.

Si DISPONE

che nei pressi delle biglietterie e nei pressi dei varchi d'accesso vengano esposti chiaramente i cartelli dove sono indicati i divieti di accesso degli oggetti proibiti, ivi comprese le borracce e gli animali

DISPONE

Che la presente ordinanza venga eseguita dal Comando di Polizia Locale, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e da chiunque altro spetti farla osservare;

DISPONE

Ai sensi del secondo comma dell'art 14 ter della legge 125/2001, <<Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi>>

Ai sensi dell'art.6 c.1 lettera f) del Regolamento di Polizia Urbana è vietato tenere comportamenti tali da costituire pericolo per sé e per gli altri o da procurare danni – rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi. La violazione a tale disposizione è punita con una sanzione da euro 50,00 a euro 500,00.

Tutte le altre violazioni non costituenti reato, siano punite con la sanzione da euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Fondazione Teatro Borgatti è incaricata della distribuzione di copia del presente provvedimento al responsabile della sicurezza della manifestazione ed a tutti gli Esercenti in sede fissa e su area pubblica posti all'interno del circuito carnevalesco e della sua affissione alle porte di ingresso del circuito stesso

Dispone che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cento per 15 giorni e sia comunicata a:

Prefettura di Ferrara	Pec
Questura di Ferrara	Pec
Comando Compagnia Carabinieri di Cento	Pec
Tenenza Guardia di Finanza	Pec
VVF	Pec
CMV Servizi Srl	Pec
Fondazione Teatro Borgatti	Pec
118	Pec

Il Sindaco
Accorsi Edoardo / InfoCamere S.C.p.A.

L